



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DURNWALDER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani
e dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. - Come sappiamo, indipendentemente dalle dimensioni del comune che amministrano, i sindaci sono il primo referente politico per le comunità, il volto della Repubblica nell'esperienza della vita quotidiana della gente, nella relazione con i luoghi del Paese, nella costruzione dello spazio pubblico più prossimo alle cittadine e ai cittadini.

È la responsabilità primaria del sindaco, quella più vicina e più virtuosa, più veloce e più solidale, che può promuovere un nuovo patto di cittadinanza tra il lavoro e il capitale, tra le famiglie e le imprese. È il sindaco che deve gestire le fragilità sociali e garantire loro una speranza per il loro futuro. È il sindaco che deve assicurare la tenuta sociale ed economica della comunità. Pertanto qualificare il profilo del sindaco restituendo dignità all'esercizio delle sue funzioni è un investimento per la tenuta democratica, per la qualità della vita delle persone e per lo sviluppo economico delle comunità.

A tutto questo, alle grandi responsabilità del sindaco, grande o piccola la comunità che amministra, non corrisponde, da parte dell'ordinamento giuridico, un'adeguata protezione e una tutela della sua figura che, anzi, si trova molto spesso a essere penalizzata da norme che hanno allargato notevolmente l'area della sua responsabilità giuridica per atti posti in essere dalle amministrazioni o per fatti e circostanze in qualsiasi modo anche solo indirettamente collegabili alle politiche attuate. La miglior delimitazione dei campi rispettivi e diversi della responsabilità giuridica e della responsabilità politica dei sindaci (da realizzare al più presto con appositi provvedimenti legislativi) servirà a rendere più agevole il loro lavoro

per tutto quanto attiene direttamente alla vita delle persone.

Se è vero, come è vero, che l'indennità attribuita alle cariche elettive rappresenta una garanzia di indipendenza dell'eletto e assicura l'eguaglianza piena nell'accesso alle cariche medesime, un intervento sul trattamento economico dei sindaci e degli amministratori locali, al momento assolutamente sottodimensionato rispetto al reale impatto delle funzioni esercitate, renderebbe giustizia a una grave trascuratezza dello Stato e metterebbe in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci. Un riconoscimento meritato e dovuto.

Al contrario, i tagli lineari alla spesa pubblica praticati negli ultimi anni non hanno risparmiato le responsabilità istituzionali di prossimità più importanti per la tenuta democratica del Paese; occorre adesso riqualificare le funzioni dei sindaci per rigenerare socialmente ed economicamente le nostre città e questo non è un costo, è un investimento per garantire un futuro alla qualità della nostra democrazia.

Nella scorsa legislatura la Commissione Affari costituzionali del Senato ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge (Atti Senato n. 2310 e connessi), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrando a scalare al trattamento dei presidenti delle regioni.

Un comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei gruppi. Gran parte del contenuto del testo unificato è stato successivamente recepito nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022, divenuto

poi, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio 2022 i rappresentanti dei gruppi parlamentari nella Commissione affari costituzionali del Senato avevano presentato diverse proposte di modifica per includere, ma senza successo, alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire la discussione dei disegni di legge in questione limitatamente alle proposte emendative citate, che sono state riversate in un nuovo testo unificato adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

A causa della fine anticipata della scorsa legislatura, i lavori parlamentari sul nuovo testo non si sono conclusi e, vista l'importanza e la delicatezza della funzione dei sindaci e degli amministratori locali e il costruttivo dibattito sull'argomento, si presenta il disegno di legge in oggetto che ricalca il contenuto del testo unificato con una lieve modifica all'articolo 3.

L'articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), eleva dal 22 al 23 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione da 3001 a 5.000 abitanti; il successivo numero 2) eleva dal 16 al 20 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; la lettera *b*) modifica il regime di prima applicazione dell'indennità di funzione di cui al comma 583 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, in relazione agli anni 2022 e 2023; la

lettera *c*) estende ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni il diritto all'adeguamento della relativa indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco.

L'articolo 2 estende ai consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese.

L'articolo 3 prevede che i comuni presso i quali i giovani sindaci espletano il loro mandato si facciano carico degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi connessi al mandato medesimo.

Il comma 3 dell'articolo 3 aggiunge, rispetto al testo unificato adottato il 19 gennaio 2022, una nuova disposizione che mira a migliorare la copertura previdenziale degli amministratori locali che sono anche lavoratori autonomi. Questi subiscono, in conseguenza del loro mandato politico, una minore tutela pensionistica rispetto ai lavoratori dipendenti. Per questi ultimi è già prevista la copertura figurativa dei periodi ai fini pensionistici da parte dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il comma 3 prevede quindi la possibilità per i comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano di versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vice-sindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La misura non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli importi dovuti saranno a carico dei bilanci dei comuni e delle comunità comprensoriali delle due province autonome.

L'articolo 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 583:

1) alla lettera h), le parole: « 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

2) alla lettera i), le parole: « 16 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

b) al comma 584, le parole: « delle misure indicate al medesimo comma 583 » sono sostituite dalle seguenti: « della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583 »;

c) al comma 585, le parole: « ed ai presidenti dei consigli comunali » sono sostituite dalle seguenti: « , ai presidenti dei consigli comunali e ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2023, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 »;

d) al comma 586, le parole: « di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

1. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché i consiglieri provinciali ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci e degli amministratori locali)

1. Ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore a 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato, per la durata del mandato stesso, provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e determinata nella misura minima disciplinata

dal comma 29, secondo periodo, del medesimo articolo 2. Si applicano le aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate.

2. Ai fini del rimborso del maggior onere derivante ai comuni dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale

mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore ».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, 36 milioni di euro per l'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00